



COMUNE DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSILIARE

che non perviene su proposta della Giunta

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 542723 del 1/09/2011
OGGETTO: « Modifica art 38
dello Statuto del Comune di
Napoli »

PROPONENTE: Ufficio
di Presidenza

SERVIZIO

Dip. Autonomia
Cons. Comunale
PARERE TECNICO

Prot. n. 56166 del _____
Esito _____
Espresso il 9/09/2011

RAGIONERIA GENERALE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Prot. n. _____ del _____
Esito _____
Espresso il _____
Il Dirigente

SERVIZIO PARERI PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE

Ricevuta in data 13/09/2011 per la
predisposizione degli atti ai fini del parere di legittimità.
Il Responsabile

PARERE espresso da parte del Segretario Generale:

Il Segretario Generale

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Trasmessa per il parere alla _____ COMM
CONSILIARE

in data _____ prot. _____
— La _____ Commissione Cons
data _____ ha espresso il :
parere _____

Proposta iscritta all'O.d.G.

del _____ al n. _____

del _____ al n. _____

Il Responsabile

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO

IN DATA _____ **N.** _____

Presenti n. _____

Favorevoli n. _____

Contrari n. _____

Astenuti n. _____

Il Segretario Generale

ANNOTAZIONI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

a) La deliberazione è stata pubblicata all'albo
il _____

— È stata recapitata alla Sezione del CO.R
data _____ scadrà il _____

— La delibera è stata resa esecutiva il _____

b) La Sezione del CO.RE.CO., in data _____

ha comunicato di non aver riscontrato vizi di le

— Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art
5° comma della L. 142/90 ha reso esecutiv

data _____

SALVO

che: sono stati chiesti chiarimenti il _____

è stata annullata il _____

Il Responsabile

1 VOL. n. 54 2723/2014



Prot. n. 57 del 1/9/2011

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE

OGGETTO: Modifica art. 37 Statuto del Comune di Napoli

Premesso che l'art. 37 comma 2 dello Statuto del Comune di Napoli recita:

“ Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente, fatto salvo il diritto di costituire gruppo per gli eletti o l'eletto di una lista che abbia regolare rappresentanza nel Parlamento della Repubblica, attraverso la costituzione di un gruppo parlamentare.

Sono fatti salvi i diritti quesiti”.

che con parere n.5176 del 08.07.99 all' Avvocatura Municipale si espressa come di seguito riporata in merito all'interpretazione del 2° comma del citato art, 37 ”..... questa Avvocatura ritiene che nel momento in cui viene costituito il Gruppo ai sensi del 2° comma dell'art.37, qualsiasi ulteriore modifica, nel corso della durata in carica del Consiglio (come nel caso in cui venga meno il numero minimo di Consiglieri), non influisce sui diritti acquisiti all'atto della costituzione del Gruppo.

Quindi ciò comporta che nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione, venga meno il numero dei Consiglieri, quelli o quello che rimane non è iscritto nel Gruppo Misto (comma 3) ma resta iscritto al Gruppo al quale ha dichiarato di appartenere, ai sensi del 2° comma del citato articolo 37”.

che l'art. 8 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede che ” Ai Gruppi consiliari, per la esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, personale e attrezzature e possono essere assegnati contributi a carico del Bilancio comunale, differenziati in rapporto alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.”

che la situazione di estrema frammentazione venutasi a creare nel corso delle ultime consiliature ha creato notevoli problemi di tipo logistico- amministrativo dovendosi garantire l'autonomia funzionale a ciascun Gruppo regolarmente costituito (anche se composto da un solo consigliere) e quindi, a norma del precisato art.8 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, fornire una sede adeguata, dotazione adeguata di personale ed attrezzature con notevoli dispendio di risorse pubbliche.

Che tale situazione ha creato notevoli difficoltà anche nello svolgimento delle attività e dei lavori consiliari e quindi nel governo della città.

Ritenuto che bisogna programmare che non vengano a riprorsi tali situazioni.


DELIBERA

eliminare il secondo capoverso del comma 2 dell'art.37 dello Statuto del Comune di Napoli, e, precisamente, la frase "Sono fatti salvi i diritti quesiti."


Il V. Presidente del Consiglio com.le
avv. Elena Coccia



Il V. Presidente del Consiglio com.le
sig. Fulvio Frezza



Il Presidente del Consiglio comunale
prof. Raimondo Pasquino






COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale

Ufficio Studi e Ricerche del Consiglio Comunale

Il Coordinatore



Prot. n. 561424

Alla Segreteria del
Consiglio Comunale e
Commissioni

SEDE

Oggetto: **Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare:**
“Modifica art. 37 dello Statuto del Comune di Napoli”.
Prot. n. PG/542723 del 01.09.2011.

Le disposizioni dell'art. 6 del T.U.E.L., sono applicabili sia alle deliberazioni per la costituzione degli Statuti comunali che alle eventuali modifiche statutarie (vedi ultimo capoverso).

Possibilità legittima quindi, la modifica all'art. 37 dello Statuto del Comune di Napoli, con la eliminazione del secondo capoverso dell'articolo *de quo*, e cioè “Sono fatti salvi i diritti quesiti”.

In tal caso, detta modifica statutaria, eviterebbe il proliferare di Gruppi Consiliari che in qualche caso, sono composti da un solo Consigliere e quindi, nel caso in cui verrebbe meno il numero minimo di Consiglieri (tre) in ossequio alle disposizioni dell'art. 37, comma 1 dello Statuto del Comune di Napoli, i Consiglieri rimasti, anche uno, non avranno (ergo avrà) la possibilità di rimanere (iscritto/i) allo stesso Gruppo.

Pertanto, ammissibilità di poter effettuare modifiche all'art. 37 dello Statuto Comunale, nella fattispecie, con l'eliminazione del secondo capoverso stesso articolo “Sono fatti salvi i diritti quesiti”, ma con l'avvertenza, che tale modifica, avvenga nei modi e nelle forme tassativamente richiamati nell'art. 6, comma 4 del T.U.E.L..

8/9/2011
Dr. Giuseppe Scala

Handwritten initials/signature on the left margin